

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CORBETTA)

Roma, 10 febbraio 2022

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1583) Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli;

considerato che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

rilevato che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

esprime, per quanto di competenza, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 1, che prevede la definizione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, con cui fissare prezzi minimi di vendita dei prodotti, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure stabilite dalla normativa europea.

Il principio della libera negoziazione dei prezzi è ribadito anche dalla direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (cfr. considerando n. 22), che prevede una serie di obblighi e divieti,

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della predetta direttiva, non prevede la possibilità di fissare prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera b), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Si ritiene pertanto necessario espungere, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita", demandando ad altre forme di tutela e di sostegno, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

Gianmarco Corbetta